



RI A SOA

Attestazione SOA
Come qualificarsi

RINA fornisce un'ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, Certificazione, Infrastrutture e Trasporti, Industry attraverso una rete globale di 170 uffici in 65 Paesi.

RINA partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo da sempre allo sviluppo di nuovi standard normativi.

Professionalità, competenza ed appartenenza a una società di rilievo internazionale, composto da più di 3700 professionisti, che opera da oltre 150 anni nei settori della classificazione e della certificazione, conferiscono un decisivo valore aggiunto all'attestazione rilasciata da SOA RINA.

IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E LE SOA

Con la legge N. 109 del 11 febbraio 1994 (comunemente "legge Merloni") è stato introdotto l'attuale sistema di **qualificazione delle imprese** che intendono partecipare ai pubblici appalti di lavori.

L'attuale Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e, prima di questo, il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i unitamente al relativo regolamento attuativo (D.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010), hanno in parte modificato le regole di attestazione pur mantenendo in capo alle **Società Organismo di Attestazione (SOA)** il compito di accertare e dichiarare l'idoneità delle imprese all'esecuzione dei lavori.

Le SOA sono società private, soggette al controllo dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**, che devono contemperare l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio della funzione di natura pubblicistica, con la snellezza dell'impresa privata.

L'Attestazione è il certificato con il quale la SOA, a seguito delle verifiche effettuate, dichiara che l'Impresa possiede la qualificazione per eseguire i lavori pubblici.

A chi serve l'Attestazione

La qualificazione è **obbligatoria** per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, **di importo superiore a 150.000 euro**.

Tutte le imprese stabilite nel territorio nazionale, che vogliono partecipare alle gare di lavori o che comunque intendono eseguire i lavori (imprese individuali, società, consorzi di cooperative, consorzi artigiani, consorzi stabili e reti di impresa) devono possedere l'attestazione SOA.

L'attestazione è necessaria per l'esecuzione dei lavori anche in subappalto, nell'ambito di ATI, su affidamento di concessionari o a seguito di sponsorizzazione, nell'ambito delle "grandi opere" (general contractor) ed infine per l'esecuzione di lavori che siano parte di contratti di servizi o di forniture.

La qualificazione rappresenta inoltre un'opportunità, in alcune regioni, nell'ambito di alcuni appalti privati qualora la committenza privata si volesse avvalere di finanziamenti pubblici.

Validità dell'Attestazione

L'attestazione ha durata quinquennale con verifica di mantenimento al terzo anno.

Le imprese qualificate possono quindi operare per un periodo di tre anni al termine del quale devono sottoporsi ad una verifica - limitata solo ad alcuni dei requisiti di qualificazione - che consente l'utilizzo dell'attestato per gli ulteriori due anni.

Al termine di detto periodo la qualificazione perde definitivamente validità e l'impresa, per continuare a partecipare alle gare, deve ottenere una nuova attestazione.

L'Attestazione può essere modificata

Nel corso dei cinque anni di validità l'impresa in presenza di determinate condizioni potrà variare, entro determinati limiti, la propria qualificazione estendendola a settori di attività inizialmente non previsti ed a importi di lavoro maggiori.

Quanto tempo occorre per ottenere l'Attestazione

La legge prevede un termine fisso ed inderogabile di 90 giorni dalla stipula del contratto entro il quale deve essere rilasciata l'attestazione.

Tale termine può essere sospeso da parte della SOA o dell'Impresa una o più volte sino ad un periodo massimo di ulteriori 90 giorni (ad esempio qualora manchino documenti relativi all'impresa).

Al termine di tale periodo (e comunque non oltre 180 giorni dalla stipula del contratto) la SOA deve comunque rilasciare l'attestazione o emettere provvedimento di diniego.

PERCHÈ SOA RINA

Chi è SOA RINA

SOA RINA Organismo di Attestazione S.p.A., è la società di **RINA** attiva nel settore della qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Costituita nel luglio del 2000, SOA RINA è stata tra le prime società ad essere autorizzate allo svolgimento dell'attività di attestazione da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (ora ANAC) con provvedimento n. 05/00.

Chi è RINA

RINA è un player globale che accompagna le imprese verso l'eccellenza. Lavoriamo a stretto contatto con i clienti, assistendoli nel modo più sostenibile, sicuro ed efficace, operando nei settori **Energy, Marine, Certification, Transport & Infrastructure e Industry**.

Attraverso una rete internazionale di professionisti, sosteniamo gli operatori del mercato durante l'intero ciclo di vita dei loro progetti.

Le Caratteristiche e la Struttura di SOA RINA

SOA RINA è stata creata per assicurare ai propri clienti le medesime caratteristiche che contraddistinguono storicamente RINA: **competenza, serietà e tempestività**.

Lo staff è costituito da **professionisti e tecnici** di diversa estrazione (provenienti da imprese edili, impiantistiche, pubblica amministrazione, attività di libera professione) in grado di fornire un'assistenza completa e diversificata al Cliente. Le competenze acquisite dal nostro staff nei diversi settori interessati ai lavori pubblici, assicura ai clienti di SOA RINA, una attenta verifica dei requisiti normativi ed una flessibile competenza nell'analisi delle diverse imprese. SOA RINA ha improntato la propria organizzazione e la propria attività ai principi organizzativi del sistema qualità e in conformità al D.Lgs. n. 231/2001.

Il Servizio al Cliente di SOA RINA

SOA RINA, nel rispetto del principio di unicità dell'oggetto sociale e delle regole di trasparenza ed imparzialità imposte dalla legge, assicura ai propri clienti una assistenza globale, **mediante gli uffici distribuiti su tutto il territorio nazionale**, volta al conseguimento di una qualificazione adeguata e congrua rispetto alla struttura imprenditoriale. Al Cliente è fornita una modulistica completa per la predisposizione della documentazione necessaria all'attestazione, che consente un ampio utilizzo degli strumenti di autocertificazione.

L'assistenza al Cliente dopo l'Attestazione

Anche dopo il rilascio dell'attestazione SOA RINA mantiene un contatto costante con i propri clienti i quali, vengono informati periodicamente circa le modifiche normative relative alla qualificazione e più in generale in materia di lavori pubblici. Se necessario SOA RINA informa direttamente e specificamente le singole imprese circa eventi o fatti che possano riguardare la loro attestazione. Le imprese possono inoltre rivolgersi direttamente a SOA RINA per porre quesiti sugli argomenti di interesse. SOA RINA assiste infine le imprese nella gestione delle proprie scelte relative alla qualificazione (variazioni, verifica triennale, rinnovo).

L'aggiornamento costante

SOA RINA adegua costantemente il proprio operato alle innovazioni normative riguardanti la qualificazione ed in generale i lavori pubblici. Lo staff tiene, inoltre, conto degli orientamenti interpretativi forniti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dalla giurisprudenza sulle più diverse problematiche attinenti la qualificazione.

Il Valore aggiunto di SOA RINA

La solidità economica e finanziaria, le procedure consolidate, il know how di RINA nelle attività di verifica aziendale, conferiscono all'attestazione di SOA RINA un valore aggiunto in termini di imparzialità e sicurezza, garanzia per l'impresa nei confronti di ogni controllo.

I Risultati di SOA RINA

Dall'inizio della sua attività ad oggi, SOA RINA ha acquisito e mantenuto una significativa e solida quota di mercato. SOA RINA negli anni ha saputo conquistare la fiducia di artigiani, piccole, medie e grandi imprese operanti in tutti i settori di interesse dei lavori pubblici (costruzioni generali, lavorazioni specialistiche, restauri, ecc) che hanno riconosciuto e condiviso i valori di serietà e affidabilità.

COME FUNZIONA L'ATTESTAZIONE

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono necessariamente sintetiche e non possono analizzare puntualmente la vasta casistica afferente l'attestazione SOA, i requisiti di qualificazione e la loro modalità di verifica oggetto di un altrettanto variegato ed ampio contesto normativo.

Per ogni specifica richiesta di informazioni invitiamo il lettore a rivolgersi direttamente al Personale di SOA RINA operante nella rispettiva zona di competenza.

I Principi Base

Le regole sull'attestazione di qualificazione delle imprese sono contenute, per effetto del regime transitorio introdotto dall'art. 216 comma 14 del D.Lgs 50/2016 (fino all'adozione del decreto MIT di cui all'art. 83 comma 2), nel nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016), nel regolamento **(D.p.r. n. 207 del 5 ottobre 2010 - pubblicato in G.U.R.I. n. 288 del 10 dicembre 2010 - e s.m.i.) attuativo** del precedente Codice degli Appalti (D.Lgs 163/2006) e nel **Manuale ANAC del 28 ottobre 2014** "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro" e s.m.i.

Di seguito sono esposti i principali criteri e le norme di valutazione previsti dal regolamento per l'attribuzione del certificato di attestazione SOA.

Le Classifiche

Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione, e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro attribuite secondo i seguenti importi:

Classifica	Importo
I	fino a euro 258.000
II	fino a euro 516.000
III	fino a euro 1.033.000

Classifica	Importo
III - bis	fino a euro 1.500.000
IV	fino a euro 2.582.000
IV - bis	fino a euro 3.500.000
V	fino a euro 5.165.000
VI	fino a euro 10.329.000
VII	fino a euro 15.494.000
VIII	oltre euro 15.494.000

- La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui ai raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale.
- L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a Euro 20.658.000.
- Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari di lavori, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara.

Le Categorie

Tabella sintetica delle categorie:

Categorie di Opere Generali		Qualificazione Obbligatoria
OG1	Edifici civili e industriali	SI
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	SI
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	SI
OG4	Opere d'arte nel sottosuolo	SI
OG5	Dighe	SI
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	SI
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio	SI
OG8	Opere fluviali di difesa di sistemazione idraulica, di bonifica	SI
OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	SI
OG10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	SI
OG11	Impianti tecnologici	SI
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	SI
OG13	Opere di ingegneria naturalistica	SI
Categorie di Opere Specializzate		Qualificazione Obbligatoria
OS1	Lavori in terra	NO
OS2 - A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	SI

OS2 - B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario	SI
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	SI
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori	SI
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione	SI
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	NO
OS7	Finiture di opere generali di natura edile inclusi isolamenti termici e acustici, controsoffittature e barriere al fuoco	NO
OS8	Opere di impermeabilizzazione	SI
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico	SI
OS10	Segnaletica stradale non luminosa	SI
OS11	Apparecchiature strutturali speciali	SI
OS12 - A	Barriere stradali di sicurezza	SI
OS12 - B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	NO
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato	SI
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti	SI
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali	NO
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica	NO
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia	NO
OS18 - A	Componenti strutturali in acciaio o metallo	SI
OS18 - B	Componenti per facciate continue	SI
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento	NO
OS20 - A	Rilevamenti topografici	SI
OS20 - B	Indagini geognostiche	SI
OS21	Opere strutturali speciali	SI
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione	NO
OS23	Demolizione di opere	NO
OS24	Verde e arredo urbano	SI
OS25	Scavi archeologici	SI
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali	NO
OS27	Impianti per la trazione elettrica	NO
OS28	Impianti termici e di condizionamento	SI
OS29	Armamento ferroviario	NO
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	SI
OS31	Impianti per la mobilità sospesa	NO
OS32	Strutture in legno	SI
OS33	Coperture speciali	SI
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità	SI
OS35	Interventi a basso impatto ambientale	SI

Le Categorie evidenziate sono state modificate dal D.p.r. n. 207/2010.

Requisiti specifici

Il decreto Ministeriale n. 248 del 10 novembre 2016 individua l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione.

Per la certificazione nelle categorie **OG2, OS2-A, OS2-B e OS25** è necessario l'attestato di buon esito degli interventi eseguiti rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori.

Ai fini della qualificazione nella categoria **OG12**, l'impresa deve allegare al certificato di Esecuzione Lavori la copia del piano di smaltimento approvato dagli enti competenti per territorio.

Per ottenere la qualificazione nella categoria **OG13**, il certificato dei lavori deve contenere l'attestato, da parte dell'autorità eventualmente preposta alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori, di buon esito degli interventi eseguiti.

Per ottenere la qualificazione nelle categorie **OS13, OS18-A, OS18-B e OS32**, l'impresa deve dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

Per la qualificazione nelle **OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS18-A, OS18-B, OS21 e OS32** relativamente alla I classifica di importo l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del Libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla classifica precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. **Questa disposizione si applica qualora i C.C.N.L. prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.**

La qualificazione nelle categorie riguardante i beni culturali (**OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25**) è regolamentata dal Decreto Mibact n. 154 del 22 agosto 2017.

La Categoria OG11

Per la qualificazione nella categoria OG11 l'impresa deve dimostrare di possedere per ciascuna delle categorie di opere specializzate OS3, OS28 e OS30 almeno la percentuale di seguito indicata:

▪ categoria OS3 (impianti idrico - sanitari, cucine, lavanderie)	40%
▪ categoria OS28 (impianti termici e di condizionamento)	70%
▪ categoria OS30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi)	70%

L'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Qualificazione per progettazione

La SOA può rilasciare la qualificazione, oltre che per la sola esecuzione, anche per la progettazione delle opere.

La qualificazione per la progettazione è necessaria (salva la facoltà di costituire un'ATI con professionisti o studi di ingegneria) quando il bando preveda oltre all'affidamento dei lavori anche la loro progettazione esecutiva (appalto integrato).

I Requisiti di Attestazione

Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale
- Requisiti di ordine speciale

Ad esclusione delle classifiche I e II le imprese devono altresì possedere la certificazione del sistema di qualità (conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000).

Nell'oggetto sociale dell'impresa devono, inoltre, risultare le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste.

I requisiti di carattere generale si riferiscono a condizioni soggettive riferite all'idoneità morale dell'impresa nonché dei soggetti rappresentativi della struttura aziendale.

I requisiti di ordine speciale attengono invece alle capacità economico - finanziaria dell'impresa, all'idoneità tecnico e organizzativa, all'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico.

I documenti utilizzati per la dimostrazione dei requisiti devono essere validi alla data di rilascio dell'attestazione.

Il Sistema Qualità

Tutte le imprese che vogliono ottenere l'attestazione per classifiche superiori alla II devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 nel settore EA 28.

La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

I Requisiti Generali e la Documentazione a comprova

I requisiti generali sono comuni a tutte le imprese e devono essere dimostrati indipendentemente dall'entità della qualificazione richiesta. Il mancato possesso dei requisiti generali anche durante il periodo di validità dell'attestazione precedente emessa esclude l'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né la stessa può essere affidataria di subappalti, non potendo stipulare i relativi contratti.

Ai sensi dell'art. 84, comma 4, del codice i requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione sono quelli previsti dall'art. 80 del codice.

La SOA verifica i seguenti soggetti in funzione della ragione sociale dell'impresa Cliente

- titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale
- un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo
- dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- Il controllo viene fatto anche nei confronti dei soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Vediamo i requisiti e la documentazione che l'impresa deve produrre a SOA RINA.

Requisito	Documento
<p>Delitti consumati o tentati per le fattispecie descritte dalla norma Art. 80, comma 1, lett. a), b), b- bis), c), d), e), f), g) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 resa da tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, in cui gli stessi sono tenuti ad indicare ogni condanna definitiva inflitta con sentenza, sentenza di patteggiamento o decreto penale, comprese le condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione ad esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ▪ Dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante l'indicazione degli eventuali soggetti (di cui all'art. 80 comma 3 del Codice) cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di stipula del contratto di attestazione ▪ Eventuale documentazione probante la completa dissociazione della stessa impresa nei confronti della condotta penalmente rilevante ▪ Eventuale documentazione probante l'avvenuta estinzione del reato o la riabilitazione.
<p>Comunicazione antimafia Art. 80, comma 2 del Codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 Codice.
<p>Gravi violazioni in materia di imposte e tasse ed in materia previdenziale Art. 80, comma 4, del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r.445/2000 che attesti l'insussistenza di carichi pendenti definitivamente accertati (agenzia entrate e enti previdenziali).
<p>Gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 comma 3 D.Lgs 50/2016 Art. 80, comma 5, lett. a)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000.
<p>Procedure concorsuali Art. 80, comma 5, lett. b)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti l'inesistenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo senza continuità aziendale e l'inesistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni ▪ Eventuale autorizzazione giudice delegato alla continuazione dell'attività. ▪ Eventuale autorizzazione del giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento e ad eseguire i contratti già stipulati ai sensi dell'art. 110, comma 3, del codice.
<p>Gravi illeciti professionali Art.80, comma 5, lett. c) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 (vedasi Linea Guida ANAC. 6/2016)
<p>Divieto di contrarre con la pubblica amministrazione Art. 80, comma 5, lett. f) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni d.p.r. 445/2000 che attesti la mancata applicazione a carico dell'impresa di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
<p>Iscrizione nel casellario dell'ANAC per aver presentato dichiarazioni o documentazione non veritiere in fase di gara Art. 80, comma 5, lett. f-ter) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r.445/2000 che attesti di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.
<p>Iscrizione Casellario per falsa dichiarazione o falsa documentazione Art. 80, comma 5, lett. g) del codice</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi delle disposizioni del d.p.r. 445/2000 che attesti di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Divieto di intestazione fiduciaria Art. 80, comma 5, lett. h) del codice	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 ▪ Dichiarazione della Società fiduciaria dell'identità del fiduciante.
Diritto al lavoro dei disabili Art. 80, comma 5, lett. i) del codice	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante legale ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o di non essere soggetta agli obblighi di cui all'art. 17.
Omessa denuncia reati concussione ed estorsione Art. 80, comma 5, lett. l) del codice	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 da tutti i soggetti indicati all'art. 80 comma 3 codice.

I Requisiti Speciali

I requisiti di ordine speciale descrivono la struttura operativa dell'impresa e sono così definiti dalla legge:

- a) adeguata capacità economica e finanziaria;
- b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
- c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
- d) adeguato organico medio annuo.

Tali requisiti, in massima parte, variano in relazione all'attestazione rilasciata dalla SOA e dovranno pertanto aumentare quanto maggiori saranno le qualificazioni richieste dalle imprese.

Cessioni/affitti di azienda e di rami di azienda

L'impresa, nel caso in cui abbia acquisito (anche in affitto) un'azienda od un suo ramo, può - ai fini della propria qualificazione - utilizzare (eventualmente anche aggiungendoli ai propri) i requisiti maturati dall'impresa cedente e/o affittante afferenti il complesso aziendale acquisito. L'impresa per potersi avvalere dei requisiti deve presentare una **perizia giurata** redatta da un soggetto nominato dal Tribunale competente per territorio secondo le disposizioni fornite da ANAC nel Manuale ANAC del 28 ottobre 2014.

Periodo utile

La cifra di affari in lavori e gli importi dei lavori sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

a) adeguata capacità economica e finanziaria

L'adeguata capacità economica e finanziaria viene dimostrata dall'impresa mediante:

- idonee referenze bancarie
- cifra di affari in lavori
- patrimonio netto positivo costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale, riferito all'ultimo bilancio approvato, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio (con esclusione quindi di imprese individuali, s.n.c. e s.a.s.).

La cifra di affari in lavori costituisce il requisito cardine del sistema, rispetto al quale devono essere commisurati tutti gli altri elementi richiesti per l'attestazione (costo del personale, ammortamenti ed altri costi per attrezzature, lavori analoghi).

Il periodo di riferimento della cifra d'affari in lavori si riferisce ai bilanci o dichiarazioni fiscali che, alla data di stipula del contratto con la SOA, siano **stati depositati e presentati** (per i bilanci rileva la nota di deposito della CCIAA, per le dichiarazioni dei redditi l'Attestazione di avvenuta trasmissione).

Le imprese costituite da meno di cinque anni alla data di stipula del contratto con la SOA possono ottenere il rilascio dell'attestato SOA sulla base del numero dei bilanci che possono essere esibiti.

La cifra d'affari in lavori nel periodo di riferimento deve essere non inferiore al 100% delle qualificazioni richieste nelle varie categorie. La cifra di affari è ricavata direttamente dalle relative voci contenute nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali.

I documenti da fornire alla SOA sono, quindi:

- per le imprese individuali e le società di persone le dichiarazioni fiscali con relativa ricevuta di presentazione.
- per le società di capitali, le cooperative ed i consorzi i bilanci con relativa nota di deposito.

La cifra di affari deve essere in lavori. Se l'impresa svolge altre attività (ad esempio vendita di materiali) i relativi ricavi sono, quindi, scorporati.

La cifra d'affari in lavori relativa all'attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte.

b) L'adeguata idoneità tecnica

L'impresa dimostra l'idoneità tecnica organizzativa mediante:

- L'idonea Direzione tecnica, vale a dire presenza in azienda di soggetto cui competono gli adempimenti tecnico-organizzativi necessari per la realizzazione dei lavori
- L'esecuzione lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta
- L'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta.

Per le imprese che intendono essere qualificate per **prestazioni di progettazione e costruzione** deve essere dimostrata la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea o di laurea breve abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati, tutti assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti dello staff, dei quali almeno la metà laureati, è stabilito in due persone per le imprese qualificate fino alla classifica III-bis, in quattro per le imprese appartenenti alla IV, alla VI-bis ed alla V classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

Il periodo rilevante, ai fini della verifica dei lavori, è quello immediatamente precedente alla stipula del contratto, diverso, quindi, da quello verificato ai fini contabili.

Esempio - Periodo di verifica

L'impresa che abbia stipulato il contratto il 1 luglio 2017, avendo già depositato il bilancio 2016, dimostrerà:

- la cifra d'affari, l'attrezzatura e gli oneri di personale del decennio 2007 – 2016
- i lavori eseguiti nel periodo 01/07/2007 - 30/06/2017

La dimostrazione dei lavori avviene nel caso di lavori pubblici mediante il certificato lavori rilasciato dalla stazione appaltante (secondo lo schema e le modalità previste dalla norma) e, nel caso di committenti privati, mediante certificato rilasciato dal Committente e sottoscritto dal Direttore Lavori comprovato dalla documentazione a corredo di cui all'art. 86 DPR. 207/2010 (tra cui in via esemplificativa: il contratto di appalto, le fatture, gli elaborati progettuali, ecc.)

Esempio - i lavori eseguiti

*L'impresa che intende qualificarsi nella categoria OG1 alla II classifica (pari a 516.000 €), dovrà dimostrare di avere eseguito nella categoria OG1 nel **decennio**:*

- Lavori analoghi per complessive: $516.000 \text{ €} * 90\% = 464.400 \text{ €}$ e:
- 1 lavoro per $516.000 * 40\% = 206.400 \text{ €}$ ovvero:
- 2 lavori per complessivi $516.000 \text{ €} * 55\% = 283.800 \text{ €}$ ovvero:
- 3 lavori per complessivi $516.000 \text{ €} * 65\% = 335.400 \text{ €}$

Apporto Direzione Tecnica

Per ottenere la qualificazione fino alla **III classifica di importo**, i requisiti possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni.

Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'A.N.C. ovvero già qualificate ai sensi del D.P.R. 34/2000, per un periodo complessivo non inferiore a **cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa**.

La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad **un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro**.

Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti, qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione.

c) L'adeguata dotazione di attrezzature tecniche

Consiste nella dotazione stabile di attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificatamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà, leasing o anche noleggio (purché a freddo, vale a dire senza operatore).

L'adeguata attrezzatura è dimostrata dai costi sostenuti nel decennio di riferimento non inferiore al 2% della cifra di affari come sopra calcolata, di cui il 40% costituito dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria.

Il periodo di riferimento è il medesimo di quello individuato per la cifra di affari.

I costi per le attrezzature di proprietà sono calcolati sulla base degli ammortamenti effettuati, per le attrezzature in leasing o noleggio sulla base dei canoni.

L'impresa deve produrre alla SOA il libro dei beni ammortizzabili (libro dei cespiti), la dichiarazione dei redditi o i bilanci, i contratti e le fatture di noleggio e leasing, il registro IVA.

Ammortamenti figurativi

Per le attrezzature in proprietà, la legge consente di calcolare, oltre agli ammortamenti reali, anche ammortamenti figurativi per un periodo dimezzato rispetto al piano di ammortamento, applicando una quota costante, pari al rapporto tra valore del bene ed anni di effettivo ammortamento.

Esempio - attrezzatura tecnica

L'impresa che possiede una cifra di affari di 500.000 € dovrà possedere almeno:

- $500.000 \text{ €} * 2\% = 10.000 \text{ €}$ di attrezzature tecniche e di questi almeno:
- $10.000 \text{ €} * 40\% = 4.000 \text{ €}$ di costi per beni in proprietà o leasing

d) L'adeguato organico medio

Consiste nel costo sostenuto per il personale dipendente composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza.

L'adeguato organico è dimostrato con un costo per personale nel decennio utilizzato per la determinazione della cifra d'affari:

- non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori, di cui almeno il 40% per personale operaio
- oppure**
- per personale assunto a tempo indeterminato, non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui l'80% per personale tecnico titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma.

Il periodo di riferimento è il medesimo di quello individuato per la cifra di affari.

Il costo per il personale dipendente è dimostrato sulla base delle relative voci inserite a bilancio o nelle dichiarazioni fiscali e mediante le dichiarazioni presentate a INPS, INAIL, CASSA EDILE per la determinazione dei contributi sociali.

La retribuzione convenzionale INAIL

Per le imprese individuali e le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale INAIL.

Esempio - l'adeguato organico

L'impresa che possiede una cifra di affari di 500.000 € dovrà dimostrare almeno:

$500.000 \text{ €} * 15\% = 75.000 \text{ €}$ di costi di personale e di questi almeno:

$75.000 \text{ €} * 40\% = 30.000 \text{ €}$ di costi per personale operaio

Ovvero

$500.000 \text{ €} * 10\% = 50.000 \text{ €}$ di costi di personale assunto a tempo indeterminato e di questi almeno:

$50.000 \text{ €} * 80\% = 40.000 \text{ €}$ di costi per personale tecnico laureato o diplomato

Tablelle Esemplicative dei Requisiti Speciali

Come visto i requisiti speciali sono tra di loro correlati da semplici rapporti per cui forniamo di seguito tabella riassuntiva che consente di valutare le potenzialità della propria azienda.

NB: La rideterminazione della cifra d'affari

Il requisito cardine per la qualificazione è costituito dalla cifra di affari che deve essere pari o superiore alle qualificazioni richieste e rispetto alla quale devono essere presenti, in percentuali date, costi per personale ed attrezzatura.

Qualora tale ultima condizione non si verifichi la cifra di affari viene rideterminata (abbassata) sino a ripristinare il rapporto richiesto dalla legge.

Esempio - la rideterminazione della cifra di affari

L'impresa che possiede una cifra di affari complessiva di 1.000.000 euro deve possedere, come visto, il 2% di oneri per attrezzature pari a 20.000 euro.

Ove l'impresa possiede, invece, solo 10.000 euro di costi per attrezzature, la cifra di affari utile ai fini dell'attestazione sarà di: $10.000 / 0,02 = 500.000$ euro.

La tabella permette di calcolare i requisiti necessari per ogni classifica (livello di importo).

Nel caso in cui l'impresa sia interessata a qualificarsi in più di una categoria (tipologia di lavori), i requisiti di cifra d'affari, oneri per attrezzature e costi del personale devono essere sommati.

I requisiti relativi all'esecuzione dei lavori, come sopra specificato, devono invece essere soddisfatti, distintamente, in ciascuna categoria.

Tabella Riassuntiva (in migliaia di Euro)

Classifiche	I	II	III	III bis	IV	IV bis	V	VI	VII	VIII
Importo Classifica	258	516	1.033	1.500	2.582	3.500	5.165	10.329	15.494	20.658
Importo Tot. Lavori 90%	232	465	930	1.350	2.324	3.150	4.648	9.296	13.944	18.592
Punte – 1 lavoro 40%	103	207	413	600	1.033	1.400	2.066	4.132	6.197	8.263
Punte – 2 lavori 55%	142	284	568	825	1.420	1.925	2.841	5.681	8.522	11.362
Punte – 3 lavori 65%	168	336	671	975	1.678	2.275	3.357	6.714	10.071	13.428
Costi attrezzature 2%	5	10	21	30	52	70	103	207	310	413
Ipotesi 1 - personale 15%	39	77	155	225	387	525	775	1.549	2.324	3.099
di cui operai 40%	16	31	62	90	155	210	310	620	930	1.239
Ipotesi 2 - personale 10%	26	52	103	150	258	350	516	1.033	1.549	2.066
di cui tecnici 80 %	21	42	82	120	206	280	413	826	1.239	1.653

Esempio - il calcolo dei requisiti

L'impresa che intende attestarsi nelle seguenti categorie:

- OG1 classifica II pari a € 516.000
- OG3 classifica I pari a € 258.000

Dovrà possedere:

- cifra di affari in lavori di € 516.000 + € 258.000 = € 774.000
- costi per attrezzature calcolati su tale importo complessivo $774 * 2\% = 15,5$ k€ per attrezzature di cui almeno il 40% (del 2%) di attrezzatura in proprietà, in leasing o noleggio a lungo termine.
- costi complessivi del personale di $774 * 15\% = 116,1$ k€ di cui almeno il 40% di costo per personale operaio (ipotesi 1)
- costi complessivi del personale di $774 * 10\% = 77,4$ k€ di cui almeno il 80% di costo per personale con laurea o diploma (ipotesi 2)
- lavori analoghi calcolati sulle singole categorie, ad esempio:

516 k€ (categoria OG1) * 90% = 464 k€ e 1 lavoro 40% di 516 = 206 k€ o 2 lavori 55% = 284 k€ o 3 lavori 65% = 335 k€;
 258 k€ (categoria OG3) * 90% = 232 k€ e 1 lavoro 40% di 258 = 103 k€ o 2 lavori 55% = 142 k€ o 3 lavori 65% = 168 k€

L'Incremento Convenzionale Premiante

L'impresa può usufruire dell'Incremento Convenzionale Premiante quando, oltre al possesso del sistema di qualità, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:

- patrimonio netto pari o superiore al 5% della cifra di affari media annua
- indice di liquidità pari o superiore a 0,5
- indice di economicità di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre
- adeguata dotazione di attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo.

L'incremento Convenzionale premiante (ICP) costituisce una sorta di "bonus" che consente di elevare la cifra di affari in lavori e l'importo dei lavori certificati dell'impresa, in misura variabile e sino ad un massimo del 39% (ove i requisiti lo permettono).

Direzione Tecnica

La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.

I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico hanno l'obbligo **dell'unicità di incarico** ovvero non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate. Qualora il direttore tecnico sia persona fisica diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.

In caso di variazione della direzione tecnica, l'impresa deve provvedere, **entro trenta giorni dalla data di avvenuta variazione**, a darne comunicazione alla SOA ed all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per iscrizioni con classifica pari o superiori alla IV (euro 2.582.000) il direttore tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti:

- Laurea in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea
- Laurea breve o diploma universitario in ingegneria, architettura o altro equipollente titolo di studio previsto nei paesi dell'Unione Europea
- Diploma di geometra o di perito industriale edile
- I soggetti che in data 01/03/2000 svolgevano la funzione di Direttore Tecnico possono conservare tale incarico presso la stessa impresa.

Per iscrizioni con classifica pari o inferiore alla III-bis (euro 1.500.000) sono ammessi anche i seguenti requisiti:

- Titolo di studio tecnico equivalente al Diploma di geometra o di perito industriale edile;
- Esperienza quinquennale acquisita come direttore di cantiere da dimostrare con idonei certificati di esecuzione lavori.

Direzione tecnica per i lavori riguardanti i beni del patrimonio culturale

Il Direttore tecnico deve possedere:

- Categoria OG 2: iscrizione all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori o laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa;
- Categorie OS 2-A e OS 2-B, restauratori di beni culturali in possesso di un diploma rilasciato da scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 o dagli altri soggetti di cui all'articolo 29, comma 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio o in possesso di laurea magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali o restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre distinti incarichi di direzione tecnica nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie;
- Categoria OS 25: soggetti in possesso dei titoli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 25, comma 2, del Codice dei contratti pubblici. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso la stessa impresa.

È in ogni caso altresì richiesto il requisito di almeno due anni di esperienza nel settore dei lavori su beni culturali.

La Verifica Triennale

Nei precedenti capitoli sono stati esaminati i requisiti che le imprese devono possedere al momento della qualificazione iniziale ed i principali documenti che devono essere presentati alle SOA.

Come detto, allo scadere del triennio iniziale, l'impresa deve sottoporsi ad una verifica di mantenimento limitata ad alcuni di detti requisiti.

In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso **la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione**, stipulando apposito contratto.

La SOA nei quarantacinque giorni successivi alla stipula del contratto compie la procedura di verifica triennale. La procedura può essere sospesa per chiarimenti per un periodo non superiore a quarantacinque giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque trascorso un periodo complessivo non superiore a novanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA è tenuta a dichiarare l'esito della procedura.

Requisiti richiesti

Alla scadenza dei tre anni dal rilascio della 1° attestazione l'impresa deve dimostrare, ai sensi dell'art. 77 comma 5 dpr 207/2010, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Requisiti di Ordine Generale
- Certificazione di Qualità per le classifiche pari o superiore alla III (euro 1.033.000,00)
- Idonee Referenze Bancarie
- Capitale Netto Positivo dell'ultimo Bilancio approvato (per Srl e Spa)
- Idonea Direzione Tecnica
- Staff Tecnico (solo per prestazione di Progettazione e Costruzione)
- Adeguata dotazione di Attrezzatura Tecnica
- Adeguato costo del Personale.

Il requisito relativo ai lavori eseguiti e lavori di punta **non viene considerato** in sede di verifica triennale.

In buona sostanza in sede di verifica triennale si procede ad un completo riesame dei requisiti formali dell'impresa, ad una analisi limitata e con parametri meno severi dei dati economici, mentre non vengono presi per nulla in considerazione i lavori eseguiti dall'impresa.

Rideterminazione della cifra d'affari

I requisiti del costo delle attrezzature tecniche e del costo del personale dipendente sono quelli già descritti nei capitoli precedenti per il rilascio dell'attestazione ma **con una tolleranza del venticinque per cento**.

La verifica è effettuata con riferimento al quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale.

Se l'Attrezzatura e/o il personale non rispettano i requisiti minimi per confermare la cifra d'affari posseduta in sede di attestazione originaria, è necessario rideterminarla opportunamente, ristabilendo le percentuali.

Se a causa della rideterminazione la cifra d'affari in lavori è inferiore alla somma delle classifiche possedute, l'attestazione viene ridimensionata con conseguente perdita di categorie e/o classifiche.

Quanto costa l'Attestazione

Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati.

I corrispettivi sono calcolati secondo le formule di cui all'allegato C - parte I del D.P.R. 207/2010 o le tariffe fissate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli importi così determinati sono considerati **corrispettivo minimo** della prestazione resa **e sono inderogabili**, l'applicazione di una tariffa inferiore a detto minimo è contraria alla legge e ogni patto contrario è nullo.

Non può essere, inoltre, previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del doppio del corrispettivo minimo.

Il corrispettivo deve essere interamente pagato **prima del rilascio** dell'attestazione, revisione o variazione; sono ammesse dilazioni **non superiori a sei mesi**, ove, al momento del rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in **conto corrente bancario (R.I.D.)** per l'intero corrispettivo.

Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell'attestazione.

Corrispettivo minimo

Il Corrispettivo Base per l'attestazione iniziale è determinato con la seguente formula:

$$P = [C/12.500 + (2 * N + 8) * 413,16] * 1,0413 * R$$

dove:

C = Importo complessivo delle qualificazioni richieste nelle varie categorie

N = Numero delle categorie generali o specializzate per le quali si chiede la qualificazione

R = Coefficiente ISTAT da applicare con cadenza annuale a partire dal 2005 con base la media dell'anno 2001

Corrispettivo minimo per la Verifica triennale

Il corrispettivo per l'attività di revisione triennale è determinato con la seguente formula:

$$P = CB * 3/5$$

dove:

CB = Corrispettivo base applicato per l'attestazione in corso di validità comprensivo delle variazioni intervenute.

Imprese qualificate fino alla II classifica di importo

Per le imprese qualificate **fino alla II classifica** di importo, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è **ridotto del 20%**.

Consorzi stabili

Per i **consorzi stabili**, il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività è **ridotto del 50%**.

Nulla è dovuto alla SOA dai consorzi stabili qualora la SOA debba provvedere unicamente a riportare i dati di variazione della data di scadenza intermedia della singola consorziata il cui attestato è stato sottoposto a rinnovo o a verifica triennale.

Validità delle Categorie Variate

Le previsioni contenute nell'art. 357 commi 12, 13, 16 e 17 del DPR 207/2010 indicano – per le categorie “variate” - una complessa disciplina transitoria in materia di sistema di qualificazione delle imprese.

Il termine del periodo transitorio, inizialmente previsto il 5 dicembre 2011, è stato prorogato una prima volta fino al 7 giugno 2012 (D.L. n. 70/2011 - Decreto Sviluppo) ed è stato ulteriormente prorogato fino al **04 dicembre 2012** (D.L. n. 73/2012); in sede di conversione in Legge (Legge 23 luglio 2012 n. 119) del D.L. n. 73/2012 le previsioni sono state ulteriormente modificate.

In definitiva terminato il periodo transitorio la norma prevede:

- Le attestazioni rilasciate ai sensi del DPR 34/00 hanno validità fino alla naturale scadenza. Cessano di avere validità dal 04/12/2012 le attestazioni relative alla categoria OG11, nonché le attestazioni relative alle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS21 “relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito della riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 14-bis, l’attestazione nelle corrispondenti categorie modificate dal presente regolamento” (comma 12)
- Le attestazioni, rilasciate ai sensi del DPR 34/00, relative alle categorie OS2, OS12, OS18, OS20, OS21 possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OS2-A, OS12-A, OS18-A, OS20-A, OS21 di cui all'allegato A del DPR 207/10 (comma 12-bis e 12-ter)
- Le attestazioni, rilasciate ai sensi del DPR 34/00, relative alle categorie OS7 e OS8, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS7 di cui all'allegato A del DPR 207/10 (comma 12-ter)
- I certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG11, emessi entro la data del 04/12/2012, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG11 attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
 - categoria OS3: 20 %
 - categoria OS28: 40 %
 - categoria OS30: 40 %
- I certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18, OS20 e OS21, di cui all'allegato A del DPR 34/00 sono utilizzabili ai fini della qualificazione, rispettivamente, nelle categorie OS2-A, OS7, OS7, OS12-A, OS18-A, OS20-A e OS21 di cui all'allegato A del DPR 207/10 (comma 14-bis)
- Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS2, OS12, OS18, OS21 in tutto o in parte riferiti rispettivamente alle lavorazioni di cui alle categorie OS2-B, OS12-B, OS18-B, OS20-B sono riemessi dalle stazioni appaltanti nelle relative categorie di cui all'allegato A del DPR 207/10 per la corrispondente quota eseguita e rispettivamente nelle categorie OS2-A, OS 12-A, OS18-A, OS21 per la rimanente quota, ove presente (comma 14-bis)
- Su richiesta dell'impresa interessata: i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OS7 e OS8, riferiti alle opere di impermeabilizzazione, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS8 di cui all'allegato A del DPR 207/10 per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS7 per la rimanente quota (comma 14-bis).

COME ATTESTARSI CON SOA RINA

Per ottenere l'attestazione presso SOA RINA Organismo di Attestazione S.p.a. mettersi in contatto telefonicamente, via fax o tramite e-mail (info@soarina.it) con gli uffici a Voi più vicini.

L'impresa può richiedere l'elenco della documentazione che deve essere prodotta a SOA RINA per il conseguimento dell'attestazione, i modelli di dichiarazione sostitutiva ed ogni altra informazione utile per la preparazione della documentazione.

Una volta individuate le categorie e le classifiche di interesse l'impresa compila e trasmette a SOA RINA S.p.A. il **questionario informativo** non vincolante (disponibile sul sito web www.soarina.it) cui seguirà da parte di SOA RINA un'**offerta economica** predisposta facendo applicare la tariffa minima imposta per legge completa dell'ulteriore documentazione contrattuale.

L'impresa potrà a questo punto decidere di stipulare il contratto inviando la **richiesta di qualificazione** sottoscritta dal legale rappresentante alla quale SOA RINA darà immediato riscontro con nota di conferma della stipula del contratto. Da tale nota decorre il **termine di 90 giorni per il rilascio dell'attestazione**.

LE NOSTRE UNITÀ LOCALI

Zona di Riferimento	Ufficio
Liguria	Sede Generale di Genova Via Ilva, 2/7 - 16128 Genova Tel 010 5385682 - Fax 010 5351231
Piemonte Valle D'Aosta	Ufficio di Torino Via Livorno, 60 - 10100 Torino Tel 011 4818910
Lombardia	Ufficio di Milano Via Gran S. Bernardo Palazzo R - 20089 Rozzano (MI) Tel 02 52876135
Veneto Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia	Ufficio di Venezia Via Dell'Elettricità, 5D - 30175 Marghera (VE) Tel 041 2582938
	Ufficio di Verona Via Crosaron, 18 - 37047 S. Bonifacio (VR) Tel 045 6106192
Emilia Romagna	Ufficio di Bologna Via Bazzanese, 32/4 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) Tel 051 575367
Toscana	Ufficio di Prato Via Della Repubblica, 279 - 50047 Prato Tel 0574 595248
Marche Abruzzo	Ufficio di Ancona Via Sandro Totti, 3 - 60131 Ancona Tel 071 4192241
Lazio Umbria	Ufficio di Roma Via Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma Tel 06 54228665
	Ufficio di Bari Piazza Aldo Moro, 33 - 70122 Bari Tel 080 5242268
Puglia Basilicata	Ufficio di Taranto Piazza Dante, 5 - 74121 Taranto Tel 099 4530211
Molise Campania Sardegna	Ufficio di Napoli Via del Fiumicello, 7 - 80142 Napoli Tel 081 6907731
Calabria	Ufficio di Vibo Valentia Via De Gasperi, 107 - 89900 Vibo Valentia Tel 0963 540245
	Ufficio di Catania Corso Sicilia, 43 - 95131 Catania Tel 095 7462665
Sicilia	Ufficio di Palermo Via Francesco Crispi, 248 - 90139 Palermo Tel 091 7439511

PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA, ORGANIZZAZIONE

SOA RINA S.p.A., società per azioni di RINA, opera in Italia dal 26 luglio 2000, data di costituzione della Società, quale Organismo di Attestazione degli esecutori di lavori pubblici disciplinato dal DPR 34/2000 (ad oggi abrogato e sostituito dal DPR 207/2010).

Professionalità, competenza ed appartenenza a una società di rilievo internazionale, composto da più di 3.700 professionisti, che opera da oltre 150 anni nei settori della classificazione e della certificazione, conferiscono un decisivo valore aggiunto all'attestazione rilasciata da SOA RINA.

Nello stile della società cui appartiene, SOA RINA opera fin dalla sua costituzione con una costante attenzione alle esigenze delle imprese clienti; tale attenzione ci ha portato a sviluppare la nostra organizzazione su tutto il territorio nazionale, dotandoci di strumenti operativi che ci permettono di minimizzare, comunque nel pieno rispetto della normativa vigente, i costi di risorse e di tempo che le imprese clienti devono sostenere per affrontare il percorso della qualificazione SOA.

SOA RINA Organismo di attestazione

Via Ilva, 2/7
16128 Genova - Italy

T. +39 010 5385682
info@soarina.it

soarina.it